

Seriato, 03/07/2018

Spett.le **Comune di Grassobbio**
Via Vespucci, 6
24050 GRASSOBBIO – BG

OGGETTO: RELAZIONE DI COMMENTO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE REDATTO A SUPPORTO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA VARIANTE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI GRASSOBBIO

Il Comune di Grassobbio ha avviato, con D.G.C. n. 202 del 21 settembre 2015, il procedimento relativo alla redazione degli atti della variante al Piano di Governo del Territorio ed atti connessi contestualmente alla valutazione ambientale strategica.

La variante riguarderà prevalentemente il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi, oltre che l'aggiornamento di alcuni piani sussidiari. Di seguito si riassume l'elenco della documentazione costituente la variante al Piano di Governo del Territorio:

- Rapporto Preliminare a supporto del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS, prot. n. 1943 del 08.02.2018;
- Variante PGT – aggiornamento NTA del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, prot. n. 1944 del 08.02.2018;
- Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS), prot.n. 12619 del 13.09.2007;
- Elaborato Tecnico sul Rischio di Incidenti Rilevanti ERIR, prot. n. 10947 del 01.08.2017;
- Mappe di vincolo aeroportuale, prot. n. 12272 del 10.10.2013;
- Aggiornamento del Piano di Rischio Aeroportuale prot. 11881 del 03.10.2013 e relativa documentazione di approvazione da parte di ENAC prot. 0006070 del 15.05.2014;
- Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica della Variante al P.G.T., prot. n. 2280 del 16.02.2018 e prot. 2071 del 12.02.2018;
- Aggiornamento centro edificato

Il Rapporto Preliminare a supporto del procedimento di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica è stato messo a disposizione di Enti e del Pubblico a partire dal 13 marzo 2018 fino al 12 aprile 2018, in conformità con quanto disposto dalla normativa di riferimento (D.g.r. n. 3836 del 25 luglio 2012), con contestuale pubblicazione sul Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica (SIVAS) della Regione Lombardia e diffusione mediante affissione sul territorio di avviso pubblico protocollo numero 3596/287 del 13 marzo 2018.

In seguito alla pubblicazione di cui al paragrafo precedente sono pervenuti al Comune di Grassobbio, nei termini stabiliti, i seguenti pareri e osservazioni:

1. Parere della Provincia di Bergamo, pervenuto al Comune di Grassobbio in data 09/04/2018 prot. n. 4841
2. Contributo di SNAM Progetti, pervenuto al Comune di Grassobbio in data 06/04/2018 prot. n. 4748

3. Parere di ARPA Lombardia – Dipartimento di Bergamo, pervenuto al Comune di Grassobbio in data 09/04/2018 prot. n. 4850
4. Parere di ATS Bergamo EST – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, pervenuto al Comune di Grassobbio in data 12/04/2018 prot. n. 5059
5. Contributo di UNIACQUE SpA, pervenuto al Comune di Grassobbio in data 12/04/2018
6. Contributo di ATO Provincia di Bergamo, pervenuto in Comune di Grassobbio in data 13/04/2018 prot. n. 5117
7. Parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, pervenuto in Comune di Grassobbio in data 13/04/2018 prot. n. 5124
8. Contributo del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (CBMPB), pervenuto in Comune di Grassobbio in data 16/04/2018 prot. n. 5755
9. Osservazione della ditta ERCA SpA del 12/04/2018
10. Osservazione della ditta 3V Sigma SpA del 13/04/2018 prot. n. 5122
11. Apporto procedimentale pervenuto da Avv. Giovanni Malanchini in nome e per conto di soggetti economici interessati insediati nel comparto ex Lovable – ex Intermarmi, pervenuto in Comune di Grassobbio in data 20/04/2018 prot. n. 5441

Di seguito si esprimono le considerazioni e i commenti di merito sulle osservazioni pervenute; si sottolinea che le stesse sono state sottoposte ad una verifica da parte dell'avvocato Pietro Ferraris, consulente legale del Comune di Grassobbio per gli aspetti legati alla procedura di approvazione della variante del Piano di Governo del Territorio:

Parere della Provincia di Bergamo, pervenuto al Comune di Grassobbio in data 09/04/2018 prot. n. 4841

La Provincia di Bergamo ha prodotto un articolato documento in cui provvede a descrivere e verificare dettagliatamente i contenuti del Rapporto Preliminare (RP), in particolare concentrandosi sul rispetto da parte delle previsioni urbanistiche della variante del PGT, peraltro già consolidate, della normativa sovraordinata di carattere urbanistico e ambientale.

Il parere della Provincia di Bergamo osserva una difformità nel recepimento del perimetro dell'ambito estrattivo ATEg23 rispetto a quanto indicato nel Nuovo Piano Cave provinciale, richiedendo pertanto di apportare le dovute rettifiche.

Si procederà pertanto ad aggiornare la cartografia riportando l'esatta perimetrazione dell'ambito estrattivo in questione nella documentazione di interesse.

Il parere della Provincia di Bergamo, alla luce di tutte le considerazioni in esso contenute, ritiene che non sia necessaria l'attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica della Variante in esame al P.G.T. vigente.

Inoltre, trattandosi di Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT vigente, ai sensi dell'art. 13 comma 5 della LR 12/2005 s.m.i. non dovrà essere richiesta la verifica di compatibilità con il PTCP alla Provincia. Si prende pertanto atto di tale decisione.

Contributo di SNAM Progetti, pervenuto al Comune di Grassobbio in data 06/04/2018 prot. n. 4748

SNAM Progetti ha provveduto a segnalare dettagliatamente i tracciati dei metanodotti che interessano il territorio comunale di Grassobbio, e a ricordare le fasce di rispetto/sicurezza collegate a tali tracciati, che variano in ampiezza a seconda della pressione di esercizio, del diametro della condotta e delle condizioni di posa. Il Comune di Grassobbio recepirà tali indicazioni (peraltro già regolarmente considerate nell'ambito

dell'attività di rilascio di provvedimenti edilizi di aree poste in prossimità dei tracciati in questione) e verificherà la correttezza di tali tracciati all'interno del PUGSS.

Parere di ARPA Lombardia – Dipartimento di Bergamo, pervenuto al Comune di Grassobbio in data 09/04/2018 prot. n. 4850

Il parere di ARPA Lombardia si presenta alquanto complesso e verte sostanzialmente sui seguenti punti:

Considerazioni sul rapporto preliminare: l'Agenzia evidenzia che nella redazione non si sono utilizzati dati sempre aggiornati (in particolare quelli relativi alle acque superficiali e sotterranee), sottolineando nel contempo che ciò costituisce un aspetto marginale, dal momento che i contenuti della variante del PGT non riguardano trasformazioni territoriali o azioni che abbiano particolari interazioni con aspetti legati alla qualità delle acque superficiali e sotterranee; a commento di tale aspetto viene richiamata la necessità di produrre dati sempre aggiornati, come aspetto metodologico da considerare sempre nella redazione di documenti di valutazione ambientale.

Si prende pertanto atto di tale osservazione, condividendone i contenuti, per quanto riguarda gli aspetti metodologici. Si ricorda comunque che, per quanto riguarda le acque sotterranee, la qualità scadente è stata comunque richiamata ed evidenziata nella parte del RP relativa alle contaminazioni delle matrici ambientali, in cui si è sottolineata la presenza di inquinamenti diffusi nelle acque sotterranee dovuti a solventi clorurati.

L'Agenzia evidenzia l'assenza degli esiti del monitoraggio che "avrebbe dovuto essere eseguito, in base alla normativa in materia di Valutazione Ambientale, negli anni sul PGT vigente di Grassobbio e di cui si sarebbe dovuto tener conto nella stesura della variante che di fatto rappresenta un atto di pianificazione di modifica del PGT stesso".

Nel prendere atto di tale osservazione si deve comunque puntualizzare quanto segue:

- 1) L'attuazione del Piano di Governo del Territorio vigente è stata molto limitata, a partire dalla data di approvazione dello strumento urbanistico (13 novembre 2012) a causa della particolare congiuntura economica, ancora in corso, che ha limitato l'attività edilizia; questo significa che gran parte dei dati relativi agli indicatori sono da ritenersi sostanzialmente immutati rispetto alla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico.
- 2) Si concorda sul fatto che la presente variante costituisca di fatto una modifica del PGT, ma essa modifica esclusivamente il disposto normativo del piano dei servizi e del piano delle regole, introducendo di fatto chiarimenti, correzioni, integrazioni che comunque non hanno particolare rilievo sugli ambiti urbanistici. Di fatto, non vengono introdotti nuovi ambiti di trasformazione, ma vengono solamente modificate le norme che regolano la trasformazione di alcuni comparti urbanistici.

Fatte queste sostanziali premesse, si riportano di seguito i dati di monitoraggio che non mostrano significative variazioni rispetto all'anno di entrata in vigore del PGT, a causa delle motivazioni spiegate in precedenza.

Indicatori di monitoraggio

- Superficie di nuova urbanizzazione (residenziale, produttivo, per servizi terziari e commerciali e servizi di pubblica utilità e per infrastrutture stradali) rispetto superficie urbanizzata esistente al 2012 (approvazione PGT): **inferiore al 10% rispetto all'urbanizzato esistente**
- Numero di cascine riqualificate: **nessuna**
- Produzione totale rifiuti solidi urbani e percentuale di raccolta differenziata

dott. PAOLO GRIMALDI – Studio Ambiente e Geologia

Tipologia di rifiuto	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
	Quantitativo Kg	% rispetto anno precedente	Quantitativo	% rispetto anno precedente	Quantitativo	% rispetto anno precedente
Carta e cartone	406.180	+ 6,70	418.910	+ 3,13	397.730	-5,06
Scarti vegetali	374.780	+ 7,56	326.000	- 13,02	378.600	+ 16,13
Rifiuto organico	396.420	+ 9,00	400.030	+ 0,91	445.690	+ 11,41
Plastica	104.690	+ 30,29	139.590	+ 33,34	129.750	-7,05
Legno	238.940	+ 34,04	289240	+ 21,05	274.970	- 4,93
Vetro (multimateriale)	61.760	- 75,10	59.080	- 4,34	26.350	- 55,04
Metalli (multimateriale)	26.780	- 39,22	26.540	-0,90	26.420	- 0,45

- Portata idrica prelevata ad uso potabile: **senza sostanziali variazioni percentuali in incremento o in decremento a partire dalla data di approvazione del PGT**
- Portata idrica prelevata ad uso industriale: **senza sostanziali variazioni percentuali in incremento o in decremento a partire dalla data di approvazione del PGT**
- Abitanti equivalenti serviti da rete fognaria: **sostanzialmente invariati**
- Abitanti equivalenti serviti da impianti di depurazione: **sostanzialmente invariati**
- Tratti ed elementi del sistema idrico integrato riqualificati: **nessuno**
- Superficie area agricola/superficie territoriale: **variazione non superiore al 5% del rapporto**
- Superficie territorio agricolo destinato ad agricoltura di qualità e/o biologica: **irrilevante**
- Lunghezza tratti del sistema idrografico riqualificati: **circa 1000 m**
- Numero di attività turistiche: **n. 10**
- Risparmio energetico annuo conseguito attraverso interventi sul patrimonio comunale: **60% sul consumo totale**
- Numero edifici pubblici sottoposti ad audit energetico: **Nessuno**
- Percentuale di impianti di riscaldamento civile conformi rispetto al numero totale verificati dall'autorità competente: **90%**
- Edifici pubblici interessati da interventi di riduzione dell'inquinamento luminoso: **n. 5 edifici pubblici**
- Numero di punti luce della pubblica illuminazione interessati da interventi di riduzione dell'inquinamento luminoso: **n. 1280**
- Lunghezza piste ciclopedonabili: **6.300 m al 2018**
- Incremento posti nido: **+ 5**
- Incremento percentuale posti auto nei parcheggi comunali: **20%**
- Incremento percentuale imprese industriali ed agricole con certificazione ambientale: **10%**

Indicatori di contesto**1. Acqua**

- Stato Chimico: **nella tabella di seguito riportata di evidenza lo stato chimico delle acque del fiume Serio secondo le informazioni reperibili dai documenti "Stato delle acque superficiali Bacino del fiume Adda e Lago di Como".**

2012	2013	2014
SCARSO	SCARSO	SCARSO

- Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA): **nella tabella di seguito riportata di evidenza lo stato ecologico delle acque del fiume Serio secondo le informazioni reperibili dai documenti "Stato delle acque superficiali Bacino del fiume Adda e Lago di Como".**

2012	2013	2014
BUONO	BUONO	BUONO

2. Suolo

- Numero di siti contaminati: **1**
- Superficie aree da bonificare / superficie territoriale: **Irrilevante**
- Numero aree bonificate / numero totale aree da bonificare: **0**
- Superficie di superficie di aree recuperate/aree a cava: **75%**
- Interruzioni della rete ecologica principale: **Nessuno**

3. Flora, fauna e biodiversità

- Numero di specie di fauna e flora minacciate: **Nessuna**
- Numero di alberi monumentali riconosciuti: **n. 0**

4. Popolazione umana

- Popolazione residente: n. **6.401 al 31/12/2017**
- Densità della popolazione: **775 abitanti/km**
- Numero nuclei familiari: **n. 2.554**
- Saldo naturale: **+ 12**
- Saldo migratorio: **- 18**
- Popolazione straniera residente / totale residenti: **585 (9,14% sul totale residenti)**

Entrando nel merito specifico delle osservazioni puntuali contenute nel parere di ARPA Lombardia, si evidenzia quanto segue:

- Studio geologico del territorio comunale:** la redazione dello studio ha adeguato la cartografia alle prescrizioni contenute nella DGR X/6738 del 19/06/2017. Il geologo curatore dell'aggiornamento dello studio provvederà a certificare la regolarità di esecuzione dello stesso mediante la dichiarazione di cui all'allegato 6 della DGR X/6738 del 19/06/2017.
- Varianti puntuali:** l'Agenzia richiama sostanzialmente l'applicazione della normativa in materia di prevenzione dell'inquinamento acustico, segnalando in particolare l'obbligo di presentare valutazioni previsionali di clima acustico e di impatto acustico (art. 8 legge 447/95) in fase di attuazione delle previsioni delle varianti 1,2,3,11,12,13. A tal proposito si evidenzia che tali prescrizioni sono già contenute nelle norme tecniche di attuazione della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale vigente, regolarmente applicate dagli uffici comunali nel corso delle istruttorie per il rilascio dei titoli abilitativi. Si evidenzia infine che sarà cura dell'Amministrazione Comunale di:
 - Recepire la zonizzazione acustica aeroportuale individuata ai sensi del D.M. 31/10/1997 non appena questa verrà individuata dalla apposita Commissione istituita ai sensi del sopra citato decreto, previo superamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

- Far rispettare il disposto del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 nel caso di nuove edificazioni poste in fregio a strade esistenti, con attuazione delle opere di mitigazione a carico dei soggetti titolari dei titoli autorizzativi.
- c) **Modifica dell'articolo 1 delle NTA – Invarianza Idraulica – Risparmio idrico:** viene proposta la modifica del comma 3 del punto 26 dell'articolo 1 delle NTA, dal momento che viene ritenuto troppo restrittivo applicare i principi d'invarianza idraulica solo per gli interventi soggetti a pianificazione attuativa. Nel segnalare che, a parere dello scrivente, tale osservazione non attiene al RP, ma ad uno strumento del PGT (il Piano delle Regole), si vuole intendere l'osservazione come un suggerimento per un emendamento a tale documento prima della sua messa in adozione. Nel merito si propone all'estensore del Piano delle Regole di uniformare l'applicazione dei principi di invarianza idraulica a quanto disposto dall'articolo 3 del R.R. 7/2017, il quale peraltro risulta in vigore a partire dal 28/05/2018, nelle more delle sospensioni concesse con DGR XI/128 del 21/05/2018. Tale disciplina risponde anche al paragrafo del parere "Invarianza idraulica, idrologica e drenaggio urbano sostenibile", e, soprattutto, alla tematica del risparmio idrico affrontata nel parere ARPA, dal momento che il R.R. 7/2017 prescrive, all'articolo 5, come prioritario il riutilizzo delle acque meteoriche invasate, in supporto a quanto già disposto dal R.R. 2/2006 in materia di risparmio idrico.
- d) **Commenti all'articolo 21:** viene suggerito un emendamento a tale articolo, al fine di applicare, nelle distanze tra allevamenti e interventi edificatori, le distanze ritenute congrue nel Decreto del Direttore generale n. 20109 del 29/12/2005 "Linee guida regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale". Si prende atto di tale richiesta per una sua attenta valutazione.
- e) **Mobilità sostenibile:** la tematica, di grande interesse ma di per se molto complessa, non è stata affrontata nel corso della presente variante, che, si ricorda, si configura come una modifica del disposto normativo del piano dei servizi e del piano delle regole, introducendo di fatto chiarimenti, correzioni, integrazioni che comunque non hanno particolare rilievo sugli ambiti urbanistici. Si sottolinea comunque la sensibilità dell'Amministrazione Comunale nei confronti della tematica segnalata, approfondita per mezzo di altri strumenti di pianificazione come il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile.
- f) **ERIR:** in allegato alla presente relazione si allega, in risposta alle osservazioni di ARPA Lombardia il documento predisposto dall'estensore dell'elaborato ERIR, arch. Marta Pensotti, pervenuto al Comune di Grassobbio in versione definitiva in data 02/07/2018 prot. n. 9048.

Parere di ATS Bergamo EST – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, pervenuto al Comune di Grassobbio in data 12/04/2018 prot. n. 5059

Il parere di ATS esprime alcune considerazioni puntuali su alcuni singoli ambiti di variante:

Variante 1-2-3: si ricorda che tali varianti riguardano il comparto ex Lovable – Area Intermarmi, per il quale sono stati individuati 3 sub-ambiti denominati 10A, 10B, 10C; elemento di novità per tale comparto è l'individuazione di una zona di transizione destinata a verde urbano tra la zona produttiva 10C e gli insediamenti residenziali posti a sud: ATS richiede che tale elemento di transizione venga prolungato anche in corrispondenza dell'ambito 10B, il quale risulta molto adiacente ad un edificio scolastico, creando pertanto un'adeguata zona cuscinetto tra due destinazioni incompatibili tra di loro dal punto di vista ambientale e sanitario. Dal punto di vista ambientale la richiesta si può ritenere condivisibile in ordine ad un aumento del valore ambientale delle varianti 1-2-3, ferma restando la sua possibile realizzazione dal punto di vista urbanistico, aspetto di valutazione dell'estensore della variante di PGT. Viene inoltre prescritto il mantenimento

dell'attuale classificazione acustica del territorio comunale, per quanto riguarda i comparti 10A, 10B e 10C: si concorda appieno con tale prescrizione di ATS dal momento che non era intenzione dell'Amministrazione Comunale modificare lo strumento di pianificazione acustica, in quanto viene ritenuto già adeguato alla situazione urbanistica e ambientale esistente, così come modificata in seguito alla redazione della proposta di variante del PGT.

Variante n. 8: viene prescritto il mantenimento di un'unica proprietà del comparto interessato da variante al fine di evitare contenziosi provocati da inconvenienti igienico-sanitari determinati dalla vicinanza di una stalla ad una futura destinazione residenziale. Si prende atto della prescrizione di ATS.

Variante n. 10: viene valutato favorevolmente l'aumento di superficie dell'insediamento a rischio di incidente rilevante ERCA, con conseguente redistribuzione al suo interno delle operazioni del ciclo produttivo e miglioramento degli scenari incidentali. Si prende atto della considerazione di ATS in merito.

Variante n. 14: vengono sollevate perplessità in merito alla compatibilità urbanistica tra le aree a standard pubblici collegate al nuovo Palasport, oggetto di procedura di bonifica ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006, con necessità di rispettare le CSC delle destinazioni d'uso commerciale e produttivo (allegato 5, parte IV, tabella 1 colonna b), e zone commerciali/industriali. Si prende atto dell'asserzione di ATS evidenziando nel contempo che la destinazione urbanistica delle zone in questione non può essere diversa da quella individuata dall'estensore del PGT, considerando l'utilizzo a cui si intende destinare tali aree. È inoltre necessario segnalare, in quanto previsto dalla normativa, la presenza di contaminazioni che ad oggi non determinano la necessità di interventi immediati di bonifica vista la destinazione urbanistica assegnata. Verrà demandato ai progetti esecutivi delle opere previste l'assunzione di tutte le cautele necessarie.

Contributi di UNIACQUE SpA, pervenuto al Comune di Grassobbio in data 12/04/2018 e ATO Provincia di Bergamo, pervenuto in Comune di Grassobbio in data 13/04/2018 prot. n. 5117

Gli Enti gestori del Servizio Idrico Integrato hanno prodotto in modo pressoché congiunto degli importanti contributi con i quali:

- Riassumono quali siano gli insediamenti produttivi presenti sul territorio comunale particolarmente impattanti soprattutto dal punto di vista dello scarico di acque reflue, ricordando anche gli adempimenti a carico dei titolari in materia di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Riassumono dettagliatamente l'attuale dotazione del Comune di Grassobbio in termini di gestione dell'acque (lunghezza della rete fognaria, caratteristiche del depuratore, dotazione di acquedotto)
- Evidenziano quali siano i progetti di potenziamento del sistema idrico integrato previsti sul territorio comunale da realizzarsi nel breve e medio termine. Si segnala in particolare la prossima realizzazione del collettamento dell'intera rete fognaria al depuratore di Cologno al Serio con contemporanea dismissione del depuratore delle acque reflue esistente in comune di Grassobbio.

Vengono inoltre ricordate alcune importanti tematiche legate al risparmio idrico e all'invarianza idraulica (R.R. 7/2017), da considerare nel Piano delle Regole e nei regolamenti attinenti all'attività edilizia.

Si prende atto delle utili informazioni e dei suggerimenti forniti dagli Enti gestori del SII, precisando che i principi dell'invarianza idraulica e idrologica non sono da recepire all'interno del piano delle regole, quanto invece nel regolamento edilizio secondo le indicazioni del R.R. 7/2017. Si evidenzia che il Comune di Grassobbio applica a partire dal 28/05/2018 i principi di invarianza idraulica definiti dal R.R. 7/2017 esclusivamente per i progetti relativi ai nuovi insediamenti, dal momento che per gli ampliamenti, le

dott. PAOLO GRIMALDI – Studio Ambiente e Geologia

ristrutturazioni edilizie e urbanistiche l'applicazione del regolamento sull'invarianza idraulica è stata sospesa per sei mesi.

Parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, pervenuto in Comune di Grassobbio in data 13/04/2018 prot. n. 5124

La soprintendenza ricorda la presenza diffusa di tracce di epoca romana, di centuriazioni e di antiche vie di percorrenza in corrispondenza degli ambiti soggetti a variante e di tutto il territorio comunale. Suggestisce inoltre l'individuazione, nel Piano Urbano di Gestione dei Servizi del Sottosuolo, non solo delle aree di rischio archeologico, già individuate dal PTCP, ma anche di quelle che, per caratteristiche morfologiche, potrebbero essere zone sensibili dal punto di vista archeologico, in quanto favorevoli per l'insediamento umano. Il parere si conclude chiedendo comunque che tutti i progetti comportanti scavi vengano sottoposti a parere della Soprintendenza ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 42/2004.

Si prende atto della richiesta evidenziando che si provvederà ad inviare alla Soprintendenza i progetti comportanti scavi, senza però ritenere vincolante l'espressione del parere, al fine di non rendere eccessivamente lento il rilascio/vigenza dei titoli abilitativi.

Contributo del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (CBMPB), pervenuto in Comune di Grassobbio in data 16/04/2018 prot. n. 5755

Nel proprio contributo il CBMPB richiama la congruenza della variante al PGT oggetto di verifica di assoggettabilità di VAS, nonché del documento comunale di polizia idraulica, con le normative regionali che disciplinano i reticoli consortili, con particolare riguardo alla DGR X/7213/2017 "Approvazione del regolamento consortile di polizia idraulica del consorzio di bonifica della media pianura bergamasca", al R.R. 7/2017 relativo alle tematiche dell'invarianza idraulica, e al Piano Comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del Territorio. Viene inoltre richiesto di indicare nelle tavole dei vincoli del PGT tutti i vincoli e fasce di rispetto attinenti agli elementi del reticolo idrografico minore e consortile, l'osservanza degli adempimenti dettati dai regolamenti di polizia idraulica, l'adozione di norme finalizzate al risparmio e al riutilizzo delle acque meteoriche, l'indicazione negli elaborati di variante degli interventi previsti dal Piano Comprensoriale di Bonifica.

Nel prendere atto di tutte le segnalazioni e le richieste avanzate, si evidenzia quanto segue:

- Il Comune di Grassobbio è già dotato di individuazione del reticolo idrografico e di regolamento di polizia idraulica, che recepisce anche l'individuazione del reticolo consortile, per il quale non prevista alcuna variazione in seguito all'adozione della variante generale del PGT;
- Gli ambiti di variante previsti non contemplano interferenze dirette con i corsi d'acque del reticolo consortile; si evidenzia che tali ambiti di variante erano sostanzialmente già contemplati nel PGT vigente, e non presentavano aspetti ostativi legati alla presenza di corsi d'acqua. È normale prassi dell'Ufficio Tecnico provvedere alle verifiche delle eventuali interferenze degli interventi edilizi con le aree vincolate dalla presenza di corsi d'acqua, e disporre, se del caso, i veti o gli adempimenti di cui ai regolamenti di polizia idraulica.
- Gli elaborati specifici del PGT riportano i vincoli previsti dalla norma per quanto riguarda i corsi d'acqua del reticolo idrografico consortile.
- Per quanto riguarda l'adozione di norme volte al risparmio e al recupero delle acque meteoriche, gli uffici tecnici applicano dal 28/05/2018 le norme del R.R. 7/2017, nelle

more delle sospensioni concesse relative agli ampliamenti e alle ristrutturazioni edilizie e urbanistiche.

Apporto procedimentale pervenuto da Avv. Giovanni Malanchini in nome e per conto di soggetti economici interessati insediati nel comparto ex Lovable – ex Intermarmi, pervenuto in Comune di Grassobbio in data 20/04/2018 prot. n. 5441

La partecipazione procedimentale avanzata dall'avvocato Giovanni Malanchini in nome e per conto delle aziende Bottaro Sistemi di Pesatura Industriale S.r.l., Inox All S.r.l., Nando Cappelli S.r.l. e Ri.Bo, sono volte a richiedere la modifica della classificazione acustica del territorio comunale, dal momento che, secondo i proponenti, "il progetto di variante urbanistica elaborato dal Comune di Grassobbio ha ora riconosciuto l'ormai naturale vocazione produttiva di tali aree, destinandole alla produzione".

Le modifiche apportate all'ambito in cui ricadono le aziende rappresentate, ed in particolare per i fabbricati nella titolarità delle medesime, riguardano esclusivamente le modalità abilitative degli interventi (un più ampio ambito lottizzatorio è stato ridefinito nel perimetro, per agevolare l'approvazione dello strumento urbanistico), lasciando immutate, rispetto allo strumento urbanistico da variarsi, le destinazioni, le quantità e le tipologie di intervento assentirli.

In questa prospettiva, quindi, come già riportato nel RP, la classificazione acustica del territorio comunale relativa alle aree di che trattasi (comparto ex Lovable – ex Intermarmi), del resto non contestata, viene confermata:

- 1) Classifica in classe IV aree destinate ad attività produttive di dimensioni contenute e di cicli tecnologici che non prevedono emissioni sonore particolarmente rilevanti derivanti da macchinari e lavorazioni complesse; tali emissioni inoltre possono essere facilmente contenute mediante l'adozione di piani di bonifica acustica. Si evidenzia che tale classificazione è ammessa dalla definizione delle classi contemplata dal DPCM 17 novembre 1997.
- 2) L'area ex Lovable – Ex Intermarmi, anche se suddivisa in tre sotto-comparti è comunque adiacente al centro storico residenziale e, soprattutto, ad un edificio scolastico: non risulta pertanto opportuno modificare la classificazione inserendo classi acustiche meno severe, al fine di contenere all'origine l'entità delle emissioni sonore.
- 3) Si evidenzia infine che tale classificazione è sostanzialmente immutata a partire dall'approvazione della prima classificazione acustica del territorio comunale, avvenuta nell'anno 2000; a far tempo da quella data, sono state approvate una variante e un aggiornamento generale legato all'approvazione del PGT, inframezzate da un'adozione non andata a buon fine, senza che da parte di alcuna ditta insediata nel comparto venisse avanzata alcuna osservazione sulla classificazione proposta.

Del resto, la prescrizione dell'ATS della Provincia di Bergamo, commentata in precedenza, impone, per la zona il mantenimento dell'attuale azionamento acustico.

Osservazione di ERCA SpA del 12/04/2018

La ditta ERCA SpA, insediata in Via Padergnone 5/7, classificata a rischio di incidente rilevante ai sensi del D. Lgs. 105/2015, richiede la correzione di un refuso dell'elaborato ERIR: trattandosi di un mero errore materiale, l'estensore dell'elaborato ha provveduto alla sua correzione.

Viene inoltre richiesto:

- a) Che l'articolo 16 del Piano delle regole faccia preciso riferimento non genericamente all'elaborato ERIR, ma ai suoi allegati 1A e 1B; viene suggerita da parte dell'osservante una dicitura ben precisa

- b) Che qualsiasi futuro intervento ubicato all'interno del perimetro aziendale che non determini impatti al di fuori dello stesso non sia soggetto all'applicazione dell'articolo 16 del Piano delle Regole.

Pur condividendo, nella sostanza, le richieste, si evidenzia che tali osservazioni dovrebbero essere avanzate, a parere dello scrivente, in fase di adozione della variante del PGT, e non in sede di verifica di assoggettamento a VAS. Quanto avanzato da ERCA SpA verrà comunque attentamente valutato nell'elaborazione del testo definitivo

Osservazione di 3V Sigma SpA del 13/04/2018 prot. n. 5122

La ditta 3V Sigma SpA, insediata in Via Colombo, classificata a rischio di incidente rilevante ai sensi del D. Lgs. 105/2015, ha prodotto un articolato documento di osservazioni che coincidono, nel loro contenuto, con quelle da presentarsi nell'ambito del procedimento di approvazione del PGT, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della L.R. 12/2005, e quindi non specificatamente sono affatto conferenti con le considerazioni espresse nel RP e non introducono, conformemente ad un procedimento di VAS, elementi di valutazione circa gli effetti sull'ambiente, delle scelte pianificatorie che si intendono perseguire. Le osservazioni in questione attengono alla classificazione urbanistica delle zone circostanti le aree occupate da aziende a rischio di incidente rilevante, sulle risultanze dell'Elaborato Rischi Incidenti Rilevanti.

Volendo anticipare considerazioni che dovranno essere effettuate nell'ambito di un diverso, per quanto ovviamente connesso, procedimento, le osservazioni partono da un presupposto ritenuto, a detta dell'azienda, fondamentale, e cioè che non si possa impedire o limitare in nessun modo la possibilità, per un'attività, di iniziare o incrementare cicli produttivi, anche se pericolosi; di conseguenza i contenuti del documento prodotto riguardano esclusivamente il Piano delle Regole, quando questo disciplini, in modo ritenuto lesivo e illegittimo, le modalità di sviluppo delle attività a rischio di incidente rilevante.

In particolare viene segnalata l'incompetenza del Comune:

- a) ad introdurre divieti di insediare sul territorio ora attività a rischio di incidente rilevante (art. 1 del Piano delle Regole) ora industrie insalubri;
- b) a subordinare l'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento, di demolizione e ricostruzione e/o nuova edificazione al non peggioramento della situazione di rischio attualmente descritta nel documento ERIR.

A detta dell'osservante, compito del Comune sarebbe esclusivamente quello di disciplinare eventuali distanze tra attività a rischio e ricettori sensibili, senza intervenire con limitazioni alla possibilità di sviluppo della capacità produttiva dell'azienda.

Viene contestato inoltre un appesantimento dei procedimenti autorizzativi per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, che, a detta del documento, sono in contrasto con i principi di buon funzionamento della pubblica amministrazione, che prevedono procedimenti caratterizzati da ragionevolezza, efficienza, buon andamento, definizione di tempi certi, divieto di aggravii procedurali ex art. 97 Cost., legge 241/1990, D.P.R. 380/2001, artt. 1, 7, 9 della legge 180/2011.

Tutte le considerazioni sopra esposte hanno un contenuto eminentemente giuridico e non richiedono specifiche modifiche a destinazioni o previsioni di parametri.

In riscontro, è sufficiente evidenziare come le potestà comunali in materia di assetto del territorio, oltre ad essere riconosciute dalla generale ripartizione delle competenze tra enti e dalla normativa generale urbanistica statale e regionale (DPR 616/77; legge 1150/42; LR 12/2005), viene ribadita, nello specifico, dal D. Lgs. 105/2015.

Il Comune ritiene di bene esercitare le proprie potestà, posto che le disposizioni in questione, intendono regolare l'insediamento di nuove costruzioni, destinate ad ospitare lavorazioni impattanti sul territorio, ovvero regolare interventi edilizi, di natura strutturale, condotti sugli stessi, ove già insediati alla data di adozione della variante.

dott. PAOLO GRIMALDI – Studio Ambiente e Geologia



Le osservazioni della 3V Sigma SpA, dovranno in ogni caso, al fine di una corretta valutazione anche sotto il profilo procedimentale, essere riproposte, a valle dell'adozione della variante del PGT, posto che il procedimento di assoggettamento a VAS non è la sede ortodossa per la loro proposizione ed il loro riscontro. Il Comune, piuttosto, anche per finalità di economia del procedimento, si riserva di considerare quanto osservato da 3V Sigma SpA ai fini dell'elaborazione finale del testo, ivi inserendo le modifiche già eventualmente ritenute pertinenti, e ferma restando la facoltà della ditta di ripresentare le medesime osservazioni, secondo il disposto dell'articolo 13, comma 6, della L.R. 12/2005.

In conclusione:

- visti i contenuti delle osservazioni, dei contributi e dei pareri pervenuti al Comune di Grassobbio in seguito alla messa a disposizione del pubblico e degli Enti del Rapporto Ambientale redatto a supporto del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, commentate nel presente documento dallo scrivente con il contributo dell'avvocato Pietro Ferraris, consulente legale del Comune nonché, per quanto riguarda le osservazioni relative all'elaborato ERIR, dall'arch. Marta Pensotti,;
- ritenuto che non vi siano impatti e implicazioni ambientali di particolare rilievo in seguito all'assunzione della variante al Piano di Governo del Territorio proposta;
- precisato che il PUGSS (Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo), per le sue caratteristiche di piano operativo relativo alla programmazione e al coordinamento degli interventi nel sottosuolo, se approvato separatamente dal PGT, deve essere considerato come una variante integrativa al Piano dei Servizi, e secondo il disposto normativo dell'art. 4 comma 2 bis della LR 12/2005 deve essere assoggettato a verifica di assoggettabilità a VAS

lo scrivente ritiene che la sopra citata variante al Piano di Governo del Territorio, comprensiva di tutti gli elaborati citati in premessa, **non debba essere assoggettata a valutazione ambientale strategica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della legge regionale 12/2005 e s.m.i.**, ribadendo le motivazioni già espresse nelle conclusioni del Rapporto Preliminare che, di fatto, non sono state osservate o contestate da alcuna delle osservazioni o pareri pervenuti.

Si demandano pertanto all'Autorità competente per la VAS, individuata nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante del Piano di Governo del Territorio di Grassobbio, i contenuti del presente documento e l'assunzione della decisione finale.

dott. Paolo Grimaldi



Allegati

- **All.1 - Relazione arch. Marta Pensotti di risposta alle osservazioni ARPA**

ALLEGATO 1

Spett.le Comune di Grassobbio
Alla c.a. Arch. Francesca Serra
Responsabile Area Urbanistica ed Ecologia

Inviata tramite PEC

CONTRODEDUZIONI PER L'OSSERVAZIONE DI ARPA LOMBARDIA Prot. n. 4850 del 09-04-2018
arrivo Cat. 6 Cl. 3

1. In merito alla questione delle fonti documentali utilizzate per l'elaborazione dell'ERIR si precisa quanto segue.

Il D.Lgs.105/2015 chiarisce che:

- (art.22, comma 8) *per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, utilizzano, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel decreto di cui al comma 3 ... e 4 (ossia in base al DM 5 maggio 2001 finché non esce un altro decreto), le informazioni fornite dal gestore, comprese quelle relative alle eventuali misure tecniche complementari adottate di cui al comma 2, lettera c), gli esiti delle ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 27 e le valutazioni del CTR.*
- (art.22, comma 9) *Ferme restando le attribuzioni di legge, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica recepiscono gli elementi pertinenti del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 21. A tal fine, le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica acquisiscono tali elementi dal Prefetto.*
- (art.21, comma 11 – art. sul PEE) *In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza nonché trasmesse dal gestore ai sensi dell'articolo 20, comma 4, e dell'articolo 13 (Notifica), il Prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dello stabilimento provocati dagli incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose può decidere di non predisporre il piano. Tale decisione deve essere tempestivamente comunicata alle altre autorità competenti di cui all'articolo 13, comma 1, unitamente alle relative motivazioni.*

Appare evidente, quindi, che ai fini dell'elaborazione dell'ERIR, è il gestore a fornire i dati al Comune.

L'ERIR di Grassobbio, come riportato a pag. 19 della relazione facente parte l'Elaborato datata 2017, ha utilizzato come base informativa i dati, con annessi documenti in formato dwg e shapefiles, forniti dai gestori delle due aziende a rischio d'incidente rilevante. Si specifica, pertanto, che le fonti documentali vigenti messe a disposizione del progettista, per l'identificazione degli scenari incidentali di riferimento, sono state:

- a) Per la 3VSIGMA: Notifica Maggio 2016 ai sensi del D.Lgs.105/2015.
- b) Per la ERCA: Notifica Maggio 2016 ai sensi del D.Lgs.105/2015.

Va, inoltre, specificato che il Rapporto di Sicurezza conforme all'art.15. del D.Lgs105/2015 ai tempi della redazione dell'ERIR, era stato presentato dalla 3V SIGMA ed in corso di validazione dal CTR.

Il D. Lgs 105/2015 individua che nel PEE vengano riportate le informazioni contenute sia nella Notifica che nel Rapporto di Sicurezza, ma per la redazione dell'ERIR di Grassobbio per quanto riguarda l'azienda 3V SIGMA, il PEE che era a disposizione era quello del 2010 contenente gli scenari incidentali relativi al Rapporto di Sicurezza del 2006, cioè ormai obsoleti, mentre il Rds a disposizione fornito dal gestore era quello del 2013,

ovvero con i dati più aggiornati. Come ARPA stessa scrive, poiché ARPA non rientra tra i soggetti istituzionali a cui viene trasmessa la documentazione tecnica prevista dalla normativa di settore, l'osservazione non ha avuto come oggetto i dati inseriti nell'ERIR e forniti dal gestore, ma quelli della notifica n. 484 per l'azienda 3V Sigma spa inviati ad ISPRA, ma non utilizzati nell'elaborazione dell'ERIR perché ormai obsoleti ai tempi della redazione dell'elaborato.

2. In merito alla questione della fonte normativa di riferimento per l'elaborazione dell'ERIR in Regione Lombardia si precisa quanto segue.

L'articolo 2 del DM 9 maggio 2001, ancora vigente ai sensi del D.Lgs. 105/2015 (art.22, comma 4), sancisce quanto segue:

Art. 2. (Disciplina regionale). 1. Le Regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e dal presente decreto, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonché con gli altri soggetti interessati.
2. La disciplina regionale in materia di pianificazione urbanistica assicura il coordinamento delle procedure di individuazione delle aree da destinare agli stabilimenti con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.
3. Le Regioni assicurano il coordinamento tra i criteri e le modalità stabiliti per l'acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e quelli relativi alla pianificazione territoriale e urbanistica.
4. In assenza della disciplina regionale si applicano i principi, i criteri e i requisiti di cui al presente decreto.

Risulta evidentemente disciplinato il fatto che alla Regione è affidato il compito di assicurare il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal D.Lgs.105/2015 (aziende a rischio d'incidente rilevante). Si rammenta a tal proposito che il "governo del territorio", ambito all'interno del quale ricade la "pianificazione urbanistica e territoriale" è materia concorrente tra Stato e Regioni (art.117 Cost.), e, pertanto, spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

In questo caso, è da intendersi che il D.Lgs.105/2015 individua nel DM 9 maggio 2001 i principi fondamentali della "pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente", mentre la disciplina è individuata con DGR del 2012, pertanto disposizione attuativa specifica a livello territoriale. Si rammenta, inoltre, che per i dettami costituzionali i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art.117 Cost.) e che la stessa DGR citata ribadisce di ritrovarsi nell'ambito delle attribuzioni a livello regionale proprie della disciplina urbanistica.

Si fa inoltre presente che sul sito di ARPA LOMBARDIA, nell'ambito della normativa di riferimento per le tematiche del rischio industriale in Regione Lombardia, viene riportata la suddetta DGR come di seguito riportato:

d. Normativa specifica sulla compatibilità territoriale

- o **D.M. 9 maggio 2001** – Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale
- o **Decreto delle Giunta Regionale 11 luglio 2012, n. 3753** - Approvazione delle linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti Rilevante" (ERIR).

3. In relazione alla questione riportata inerente alle aree identificate come “non classificabili” si riporta quanto segue.

In relazione alle categorie territoriali identificate nell'ERIR di Grassobbio come “non classificabili” (aree verdi, agricole, parcheggi e strade), si fa presente che la dicitura individuata è corrispondente alle definizioni individuate nel DM 9 maggio 2001 e riprese dalla DGR 2012. Eventuali limitazioni sono da individuarsi nella colonna relativa a “Categoria Territoriale AMMISSIBILE” in corrispondenza delle specifiche Categorie ammissibili individuate e degli indici di affollamento e di concentrazione inclusi.

4. In merito all'erronea dicitura riportata in legenda l'osservazione è accoglibile.

CONTRODEDUZIONI PER L'OSSERVAZIONE DELLA DITTA ERCA spa DEL 12/04/2018.

In riferimento all'osservazione della ditta Erca, per quanto attiene il punto 3) si evidenzia che all'interno dell'ERIR nell' art.1 delle NTA è prescritto:

" Le prescrizioni individuate nelle Norme Tecniche si applicano all'interno delle aree di danno che ricadono all'esterno del perimetro degli stabilimenti; infatti, il D.M. 9 maggio 2001, n.151 sancisce che non è necessario attivare varianti urbanistiche qualora le ipotesi incidentali prevedano scenari di danno esclusivamente all'interno del perimetro dello stabilimento stesso, anche nel caso di modifiche comportanti aggravio di rischio".

Inoltre, sempre all'interno dell'ERIR nella parte introduttiva delle NTA al paragrafo 3, viene specificato che *"..gli indirizzi prescrittivi individuano i criteri di pianificazione che regolano le nuove trasformazioni urbane all'interno delle aree di danno, mentre le Norme tecniche raccolgono la disciplina da recepirsi nel Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Grassobbio e nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bergamo, in modo tale da assicurare l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali alle limitazioni introdotte dal D.M. 9 maggio 2001, n.151 ed alla D.G.R. di Regione Lombardia n. IX/3753 del 11 luglio 2012. In tale contesto, il presente Elaborato tecnico RIR si configura come strumento di dettaglio per le aree di danno del Comune di Grassobbio".*

Questo significa che le NTA dell'ERIR sono parte integrante del corpo normativo del PGT, e pertanto risulta specificato che tali prescrizioni sono applicate sulle aree che ricadono esternamente al perimetro degli stabilimenti anche per quanto riguarda la normativa del Piano delle Regole.

Dott.ssa Marta Pensotti

